



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE**

STATUTO DELLA SEDE DI MARINO

*Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 Aprile 2025
Approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria del 12 Settembre 2025*

Art. 1 Denominazione – Sede - Durata

- 1.) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3.07.2017, (Di seguito "Codice Terzo Settore") e successive modifiche, la Sede UNITRE di MARINO, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato, aderente alla rete associativa Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università della Terza Età – APS.
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età – UNITRE - Università delle Tre Età, Sede di Marino, con sede legale in Marino Viale della Repubblica 127 A – Santa Maria delle Mole. A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore e per la durata della stessa, l'associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS.
- 3.) L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede legale attraverso delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 Riconoscimento

- 1) La Sede, avendo ottenuto già in data 15 Aprile 1998 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia Culturale, Amministrativa, Organizzativa, gestionale, fiscale ed economico finanziaria, può inoltre avere personalità giuridica ai sensi della cts.

Art. 3 Attività – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati quali:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione attraverso le attività del comma 1 si prefigge le seguenti Finalità così come previsto dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Adesioni

- 1.) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 2.) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 3.) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 4.) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 5.) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 Associati - diritti e doveri – Perdita Qualifica di Associato

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede;
 - c) Associati Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) Associati Corsisti: tutti coloro che chiedono di partecipare ai corsi in programma;
 - e) Associati Sostenitori;
 - f) Tutti coloro che, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività, la cui domanda di adesione sia stata accettata e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede:
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- 3) Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
- 4) Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
- 5) La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o espulsione per indegnità deliberata consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea generale.
- 6) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 7) L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
- 8) Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione riconsegnando contestualmente la tessera sociale, il quale prende atto del documento. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto.

Art. 6 Organi della Sede

1) Sono Organi della Sede:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo (*Qualora ritenuto necessario dall'Organo di Amministrazione o si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.*);
- a) Comitato tecnico scientifico;

Il comitato tecnico scientifico è espressione facoltativa dell'Organo di Amministrazione o può essere costituito su incarico del presidente.

Art. 7 Volontari e attività di volontariato

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.
- 5) Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario, le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto al co. 3 e 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 6) I volontari possono anche essere associati.
- 7) La docenza può essere considerata attività di volontariato.
- 8) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/17.

Art. 8 Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
- 3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 5) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi. L'Assemblea è valida anche se convocata non in presenza;

- 7) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo;
- 8) Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del Dlgs. 117/17, come stabilito in Regolamento
- 9) Delibera a maggioranza dei votanti.
- 10) E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentono la verifica dell'identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto;
- 11) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il rendiconto consuntivo e quello preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 12) L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze:
- a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - c) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - d) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- 13) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti pari al 50%+1 dei votanti.
- 14) Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 15) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie;
 - b) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

- 1) L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è composto da:
- a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i;

- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri in numero da 2 a 6.

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

- 2) All'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi., In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) Eleggere al proprio interno su proposta del presidente, nella prima riunione di insediamento, il/i Vice presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei Corsi; in caso di elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea, nella prima riunione il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi.
 - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) proporre all'Assemblea la quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - d) curare la formazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - e) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
 - g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - a) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti o ritenuti necessari;
 - b) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - c) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- 4) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 5) Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti volontari sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede avverranno con firma singola del Presidente, il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti necessari al buon andamento delle attività.

Art. 15 Organo di Controllo

1. Qualora siano superati i limiti di imposti dal CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, L'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 Bilancio D'Esercizio – Bilancio Sociale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere bilancio d'esercizio, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati, collaboratori e altri organi associativi, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 - 3) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - e) libro verbali Organo di Controllo (Quando Previsto)
 - f) relazioni Organo di Controllo (Qualora eletto e nominato); a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 20 Scioglimento della Sede

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art 21 Adesioni ad altri Enti

L'associazione può aderire ad enti federazione o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità. Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 22 Norme finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Albano Laziale

N. 686
3
Serie
Data 24/9/2025

REGISTRATO
CONFEURO

€ 200,00

IL DIRIGENTE





UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Sede di Marino (Roma) - APS

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce la priorità di approvazione del bilancio consuntivo rispetto al preventivo.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione delle modifiche ed integrazioni allo statuto associativo in vigore così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità: palese per Alzata di Mano

Favorevoli 133 (Unanimità)

Contrari Ø (Zero)

Astenuti Ø (Zero)

L'assemblea a all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche ed integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente (o suo delegato) di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Regionali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

2) Varie ed Eventuali;

Nulla da deliberare o approfondire.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,15 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

La Segretaria

Maria...

Il Presidente

Giuseppe...





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2025

Nella data 12 Settembre 2025, alle ore 17,15,
presso Parrocchia San Giuseppe di Frattocchie,
via Cardinale Pizzardo, n. 1, Comune di Marino,

si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione Università della Terza Età - Unitre – Università delle Tre Età – Sede di Marino come previsto all'art. 8 dello statuto e come da convocazione inviata agli associati in data 08 Agosto 2025 prot. N. 55/2025 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Marcello Zega che propone come segretario/a verbalizzante Mara Dario che accetta.

Sono presenti n. 133 associati su 139 iscritti di cui n. 106 in proprio e n. 27 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 8 dello statuto per la validità dell'assemblea straordinaria per modifiche statutarie, in prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) **Modifica dello statuto associativo.**

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente Marcello Zega il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto in particolare la normativa vigente, dlgs 117/17 e la comunicazione PEC del 13 giugno 2025 dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa in relazione all'ammissione degli associati.

Si da lettura delle modifiche ed integrazioni proposte allo statuto in vigore, cui segue un breve dibattito, durante il quale gli l'associato Pino Cardente chiede delucidazioni sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.